



Aiuti finanziari

Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle
donne e alla violenza domestica

Direttive

Valide a partire dal 15 settembre 2024

Indice

1.	Obiettivo e scopo degli aiuti finanziari	3
2.	Gli aiuti finanziari in breve	4
2.1	Orientamento fondamentale	4
2.2	Progetti e attività regolari	5
2.3	Portata delle misure	5
2.4	Obiettivi	6
2.5	Ammontare dei contributi	7
3.	Condizioni e criteri	11
3.1	Criteri della qualità dei contenuti	11
3.2	Criteri di qualità a livello formale	12
3.3	Misure che non possono essere sostenute	14
4.	Presentazione di una richiesta e attuazione	16
4.1	Presentazione di una richiesta	16
4.2	Decisione in merito alla richiesta	16
5.	Attuazione	17
6.	Richieste di informazioni	18
	Allegato: Basi giuridiche degli aiuti finanziari	19

Informazioni sugli aiuti finanziari:

aiutifinanziari@ebg.admin.ch, tel. 058 481 88 18

Repertorio dei progetti online:

www.projektsammlung.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-della-violenza

Direttive sempre aggiornate:

Le presenti direttive illustrano le condizioni per l'ottenimento di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (RS 311.039.7).

Le direttive vengono aggiornate periodicamente. La versione vigente è disponibile online (www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentare).

1. Obiettivo e scopo degli aiuti finanziari

L'**ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica** (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)¹, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, consente alla Confederazione, in base al Codice penale svizzero CP² di,

- adottare misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica,
- sostenere finanziariamente terzi che adottano misure in questo ambito,
- e sostenere la collaborazione tra attrici e attori pubblici e privati.

La Confederazione può quindi sostenere con aiuti finanziari misure di terzi finalizzate a prevenire e combattere reati di violenza che sono rivolti contro le donne o sono commessi nel contesto domestico. Può inoltre promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le attrici e gli attori dell'ambito della prevenzione e della lotta contro questi reati di violenza

La Confederazione sostiene progetti e attività regolari di enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera.

Fatta riserva dell'approvazione annuale da parte del Parlamento, ogni anno viene stanziato un **credito quadro** di 3 milioni circa per l'erogazione di aiuti finanziari.

Le presenti **direttive** illustrano le condizioni per l'ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Violenza contro le donne e violenza domestica

In linea di principio l'ordinanza disciplina i **reati di violenza** che in base al **Codice penale svizzero** sono rivolti contro le donne o sono commessi nell'ambito della violenza domestica. Vi rientrano segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata.³ L'ordinanza si orienta quindi verso quelle forme di violenza che la Svizzera si è impegnata a prevenire e combattere attraverso la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul⁴.

¹ RS **311.039.7**

² RS **311.0** Art. 386 cpv. 4

³ RS **311.039.7** Art. 2

⁴ RS **0.311.35** Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

2. Gli aiuti finanziari in breve

2.1 Orientamento fondamentale

Gli aiuti finanziari possono essere richiesti per le seguenti misure:

Prevenzione di reati di violenza

L'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica si basa sull'**articolo 386 capoverso 4 del Codice penale svizzero CP**. In virtù di tale articolo, la Confederazione è autorizzata a prendere e promuovere misure per evitare i reati ai sensi della legislazione svizzera e prevenire la criminalità. Le misure adottate possono interessare la prevenzione primaria, secondaria oppure terziaria. È possibile sostenere misure a tutti questi tre livelli oppure misure che risultano dalla combinazione tra di essi.

Coordinamento, messa in rete e collaborazione

Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche per sostenere misure per il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attrici e attori privati e pubblici nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.

Forme di prevenzione della criminalità

La **prevenzione primaria** mira a contrastare le condizioni che determinano l'insorgere dei reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica concentrandosi sulle cause e sui fattori di rischio così come sui fattori di protezione. Scopo primario di questo primo livello di prevenzione è evitare i reati di violenza, attraverso la diffusione di conoscenze e informazioni ad esempio nell'ambito di campagne ed eventi formativi.

La **prevenzione secondaria** riguarda le situazioni a rischio e le situazioni di crisi. Con questo livello di prevenzione si cerca di individuare il prima possibile le situazioni che potrebbero sfociare in reati di violenza e di scongiurarle nonché di riconoscere e fermare tempestivamente la violenza, come avviene ad esempio nell'ambito della gestione delle minacce a livello cantonale.

La **prevenzione terziaria** si occupa di misure volte a impedire il ripetersi di un reato dopo che è stato perpetrato e ad arginare le conseguenze negative della violenza, ad esempio attraverso offerte e programmi rivolti specificamente a persone violente.

2.2 Progetti e attività regolari

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate per progetti e programmi⁵ e per attività regolari di un'organizzazione.

Progetti

Un progetto è un insieme di singoli campi d'attività svolto una volta sola per un periodo di tempo chiaramente definito. Con un progetto ci si prefigge di raggiungere un determinato obiettivo nel rispetto dei termini, delle attività e delle risorse previsti.

Attività regolari di organizzazioni

Le attività regolari sono misure ricorrenti di un'organizzazione con obiettivi definiti, finalizzati alla continuità o all'ulteriore sviluppo.

Si tratta soprattutto di misure adottate da organizzazioni mantello o associazioni professionali nazionali, da organi intercantonali nonché da organizzazioni attive in tutta la Svizzera o in singole regioni linguistiche, i cui campi di attività, conformemente ai loro obiettivi, comprendono misure continue ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e che attraverso tali misure conseguono effetti a favore di un ampio pubblico.

2.3 Portata delle misure

Possono essere sostenute **misure a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale**. I progetti nazionali devono coprire l'intera Svizzera, quelli a livello di regione linguistica possono riguardare ad esempio tutta la Svizzera italiana, oppure tutta la Svizzera romanda, tutta la Svizzera tedesca o tutta quella romancia. E infine, le misure intercantonali devono coinvolgere almeno tre Cantoni.

Possono essere sostenuti anche i progetti che si estendono a meno di tre Cantoni o che riguardano soltanto a un Comune, a condizione che soddisfino le condizioni dei cosiddetti **progetti con carattere di modello**. Si tratta di progetti innovativi che permettono di sperimentare e collaudare in una prospettiva nazionale nuove strategie e metodi tesi a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica in Svizzera.⁶ I progetti cantonali o comunali con carattere di modello devono prevedere una valutazione esterna e l'informazione proattiva delle cerchie interessate ai fini del transfer dei risultati ad altre regioni. Un progetto cantonale o comunale con carattere di modello dev'essere inoltre concepito in modo che dopo aver beneficiato degli aiuti finanziari abbia delle reali prospettive di proseguire mediante autofinanziamento dell'ente promotore oppure mediante un sostegno cantonale o comunale.

⁵ Per programmi s'intendono diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune. Un programma consiste dunque in diversi progetti dal contenuto affine e coordinati tra di loro, per i quali sono stati definiti diversi obiettivi intermedi. Di seguito per progetti e programmi sarà utilizzato per semplicità il termine «progetto».

⁶ Per dimostrare che si tratta di un progetto innovativo con carattere di modello di interesse nazionale può essere prodotta ad esempio una lettera di raccomandazioni di organi intercantonali (conferenze cantonali, associazioni nazionali, organizzazioni mantello e associazioni professionali).

2.4 Obiettivi

Le misure possono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

Obiettivo: informazione, sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze

Per «Informazione, sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze» si intendono attività che in base all'articolo 13 della Convenzione di Istanbul contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione e a informare sulle loro conseguenze, nonché sulla necessità di prevenirle. Ciò può avvenire sotto forma di programmi, campagne, mostre, eventi, pubblicazioni (in siti Internet, manuali, linee guida od opuscoli) nonché attraverso altri strumenti e media adeguati allo scopo e specifici ai diversi target.

Obiettivo: formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti

Per «formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti» ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Istanbul si intende la necessità di trasmettere le conoscenze di base necessarie sulle diverse forme di violenza e sull'approccio professionale da adottare nel rispettivo ambito professionale, in particolare a specialisti che nell'ambito della loro attività entrano in contatto con vittime e autori di violenza contro le donne e di violenza domestica. Si tratta soprattutto di specialisti attivi nell'ambito della giustizia e del perseguimento penale, della salute, della socialità e della formazione.

Obiettivo: consulenza e ulteriore sviluppo di approcci alla consulenza

Rientrano nella «consulenza» soprattutto le attività svolte a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale che contribuiscono a contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica fornendo informazioni e consulenze professionali a vittime o autori violenti. Gli aiuti finanziari possono essere concessi in particolare per la sperimentazione di nuovi approcci nella consulenza per forme di violenza o gruppi di vittime specifici e per l'ulteriore sviluppo qualitativo di offerte di consulenza già esistenti.

Non vengono finanziate prestazioni di consulenza che rientrano tra i compiti delle strutture ordinarie⁷ (cfr. anche cap. 3.3).

Eventuali interfacce con le strutture ordinarie cantonali o comunali devono essere chiarite prima della presentazione della richiesta in modo da evitare assolutamente i doppioni.

Obiettivo: coordinamento e messa in rete

Per «coordinamento e messa in rete» si intendono le attività che, ai sensi degli articoli 7 e 9 della Convenzione di Istanbul, contribuiscono a promuovere lo scambio di informazioni tra organizzazioni pubbliche e private attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in Svizzera.

⁷ Nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, per «strutture ordinarie» s'intendono le seguenti istituzioni cantonali e comunali: consultori riconosciuti di aiuto alle vittime, servizi di consulenza riconosciuti per persone violente, servizi di intervento contro la violenza domestica, primi punti di contatto per vittime di violenza negli ospedali, autorità di protezione di minori e adulti, servizi di consulenza pedagogica, autorità dell'aiuto sociale, autorità della migrazione.

Obiettivo: garanzia della qualità e valutazione

Per «garanzia della qualità» si intendono le attività che concorrono ad assicurare, potenziare e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione della criminalità.

Per «valutazione» si intendono le attività tese a verificare l'utilità, l'adeguatezza e l'efficacia di misure di prevenzione della criminalità e ad estrapolarne delle raccomandazioni volte a svilupparle ulteriormente e a ottimizzarle.

Obiettivo: ricerca per la prevenzione della criminalità

Per «ricerca» si intendono le attività che contribuiscono a raccogliere basi scientifiche per misure di prevenzione della criminalità (ad es. studi sui fattori di rischio e di protezione rispetto a singole forme di violenza, studi sulle recidive o studi sulla perpetuazione intergenerazionale della violenza domestica) nonché attività che concorrono a inquadrare, valutare e sviluppare sotto il profilo scientifico le misure di prevenzione della criminalità.

Nel **repertorio dei progetti online** dell'UFU si trovano esempi di progetti e di misure., cui sono stati concessi aiuti finanziari.

www.projektsammlung.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-della-violenza

2.5 Ammontare dei contributi

Contributi massimi per progetti

In base alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)⁸ l'aiuto finanziario concesso per i progetti può ammontare al **massimo al 50 per cento** dei costi complessivi del progetto computati dall'UFU. Almeno il 50 per cento dei costi complessivi computati deve essere finanziato dall'ente promotore stesso e attraverso fondi di terzi.

Gli aiuti finanziari vengono concessi per spese insorte a partire dal momento della decisione dell'UFU. Costi di concezione e pianificazione sostenuti in precedenza non vengono rimborsati. Possono tuttavia essere riportati nel preventivo tra le prestazioni proprie dell'ente.

Contributi massimi per le attività regolari di organizzazioni

In base alla legge sui sussidi l'aiuto finanziario concesso per le attività regolari può ammontare **al massimo al 25 per cento** dei costi complessivi di tali misure computati dall'UFU. Almeno il 75 per cento dei costi complessivi di queste misure deve essere finanziato dall'organizzazione stessa e attraverso fondi di terzi.

Costi: computo dei costi e del lavoro non remunerato

Costi complessivi computabili

I costi complessivi del progetto comprendono tutti i costi per l'intera durata del progetto. Vi rientrano i costi per il personale impiegato dall'ente promotore con l'incarico di collaborare al progetto, i costi per i mandati esterni (grafica, valutazione ecc.), i costi per il materiale e l'attrezzatura nonché i costi infrastrutturali sostenuti dall'ente promotore (locali, computer ecc.).

L'UFU determina i costi complessivi computabili basandosi sia sul preventivo inoltrato sia sui conti annuali dell'ente promotore.

⁸ RS 616.1

Costi di concezione e pianificazione sostenuti in precedenza possono essere integrati nella richiesta di aiuti finanziari fino a un massimo di sei mesi prima (cioè prima della data di presentazione ufficiale della richiesta). Questi costi vanno tuttavia inclusi nella quota di finanziamento dell'ente promotore. Non possono essere richiesti aiuti finanziari con effetto retroattivo.

L'ente promotore è tenuto a registrare tutte le uscite finanziarie in un sistema di contabilità a partita doppia e a riportarle nel conto annuale. Al termine del progetto deve poter fornire all'UFU la prova contabile di tutte le spese sostenute.

Lavoro non remunerato

L'UFU riconosce entro un certo limite anche il lavoro non remunerato. Questa forma di lavoro non è sottoposta all'obbligo di registrazione contabile. Tuttavia, qualora sia effettuato del lavoro non remunerato vige l'obbligo di registrarne la durata. Per maggiori informazioni sulla registrazione del tempo di lavoro si rimanda a un modello consultabile nel sito Internet dell'UFU (www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentare).

Finanziamento: genere di finanziamento e quote

L'ente promotore deve contribuire finanziariamente a sostenere i costi complessivi di un progetto o di un'attività regolare attraverso entrate, mezzi propri o mezzi di terzi.

Per definire le quote di finanziamento si applicano i limiti minimi e massimi seguenti:

Quote di finanziamento dei progetti		
Quota ente promotore	Contributi di terzi provenienti da fondazioni, privati e ditte; sponsorizzazioni, contributi dei poteri pubblici	min. 25%
	Entrate da offerte e servizi del progetto	
	Mezzi propri, quota complementare a carico dell'ente promotore	
	Lavoro non remunerato per il progetto (documentato dettagliatamente)	max. 25%
Quota UFU	Aiuto finanziario	max. 50%

Quote di finanziamento delle attività regolari		
Quota ente promotore	Contributi di terzi provenienti da fondazioni, privati e ditte; sponsorizzazioni, contributi dei poteri pubblici	min. 37.5%
	Entrate da offerte e servizi del progetto	
	Mezzi propri, quota complementare a carico dell'ente promotore	
	Lavoro non remunerato per le attività regolari (documentato dettagliatamente)	max. 37.5 %
Quota UFU	Aiuto finanziario	max. 25%

Durata massima del contributo per richiesta

Le richieste possono essere presentate per una durata massima di quattro anni.

Esiste la possibilità di presentare un'ulteriore domanda per il prolungamento o lo sviluppo di progetti.

Le organizzazioni che offrono attività regolari possono ripetere la presentazione della richiesta.

Altri aiuti finanziari della Confederazione per la prevenzione della criminalità

In base all'articolo 386 CP la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la prevenzione della criminalità in vari ambiti tematici.

Attenzione:

Se la misura prevista, in base ai suoi principali obiettivi, va attribuita prioritariamente a uno dei seguenti ambiti tematici deve essere presentata una **richiesta presso il relativo servizio federale**.

L'UFU può respingere per motivi formali, cioè senza esaminarne il contenuto, le richieste che secondo l'articolo 386 CP possono essere attribuite prioritariamente ad altri ambiti tematici o a un altro credito per aiuti finanziari.

Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione secondo la stessa base legale – qui l'articolo 386 CP – **non possono superare** nemmeno cumulativamente **il 50 per cento dei costi complessivi** di un progetto. In altre parole, i progetti sostenuti da due uffici federali in base all'articolo 386 CP, non possono coprire complessivamente più del 50 per cento dei costi computabili totali con aiuti finanziari della Confederazione.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS⁹

- *Aiuti finanziari per la protezione dei fanciulli*

La Confederazione sussidia organizzazioni che si impegnano a livello nazionale per la prevenzione del maltrattamento sui minori e della negligenza familiare.

- *Aiuti finanziari e diritti del fanciullo*

Con il credito «diritti del fanciullo» la Confederazione si impegna a far conoscere la Convenzione ONU dei diritti del fanciullo e a garantirne il coordinamento della sua attuazione in Svizzera. La Confederazione può finanziare attività regolari di organizzazioni senza scopo di lucro attive in tutta la Svizzera o nelle singole regioni linguistiche nell'ambito tematico dei diritti dell'infanzia.

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html

Servizio per la lotta al razzismo SLR¹⁰

- *Aiuti finanziari per la lotta al razzismo*

La Confederazione si impegna per un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a lungo termine contro il razzismo e a favore dei diritti umani e può accordare il proprio sostegno finanziario a progetti in questo ambito.

www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/aiuti-finanziari.html

⁹ RS **311.039.1** Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

¹⁰ RS **151.21** Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

Ufficio federale di polizia fedpol

- *Aiuti finanziari per il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani*¹¹:

La Confederazione si impegna a favore di un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a lungo termine contro la tratta di esseri umani e sostiene in questo ambito sia singoli progetti sia organizzazioni che propongono misure regolari.

www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh.html

- *Aiuti finanziari per misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione*¹²:

La Confederazione può sostenere finanziariamente misure di organizzazioni private o pubbliche che sensibilizzino le persone attive nella prostituzione su forme specifiche di criminalità e indicano loro come proteggersi e dove trovare aiuto.

www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh/prostitution.html

- *Aiuti finanziari per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento*¹³:

Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento la Confederazione può sostenere con un programma di incentivazione progetti e programmi di Cantoni, Comuni, Città e della società civile che propongono misure il cui scopo è prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le sue forme.

www.svs.admin.ch/de/themen-/praevention-radikalisierung/impulsprogramm.html

- *Aiuti finanziari per misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione*¹⁴:

La Confederazione può sostenere finanziariamente progetti di organizzazioni private o pubbliche che contribuiscono ad accrescere la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione. In concreto si può trattare di forme di protezione di natura edile, tecnica o formativa o legate alla sensibilizzazione.

www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/terrorismus/terrorismus-aktuelle-lage/finanzhilfe.html

¹¹ RS 311.039.3 Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

¹² RS 311.039.4 Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

¹³ RS 311.039.5 Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

¹⁴ RS 311.039.6 Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione

3. Condizioni e criteri

3.1 Criteri della qualità dei contenuti

Obiettivo principale: prevenzione della violenza

Possono essere sostenute attraverso gli aiuti finanziari soltanto le misure il cui obiettivo principale è la prevenzione della violenza nei confronti delle donne o della violenza domestica. Le misure devono inoltre essere finalizzate quanto più direttamente ed esplicitamente possibile a evitare o ridurre i reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Le misure possono interessare la prevenzione primaria, secondaria o terziaria oppure una combinazione di esse.

Bisogno comprovato

Sono cofinanziati unicamente i progetti che rispondono a un bisogno comprovato, da motivare nella richiesta.

Nel caso di progetti che perseguono prevalentemente il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attrici e attori attivi in questo ambito occorre stabilire dapprima i contatti con le organizzazioni corrispondenti. Già nella richiesta occorre dimostrare che le organizzazioni coinvolte considerano necessaria e opportuna la struttura di coordinamento e assicurano la loro partecipazione regolare.

Inserimento nel panorama istituzionale

Sono sostenuti soltanto progetti, il cui approccio e le cui attività sono stati concepiti e attuati conoscendo e collaborando con le strutture ordinarie attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Eventuali accordi devono essere menzionati nella richiesta. Pertanto, se un progetto prevede ad esempio misure di informazione e sensibilizzazione in diversi Cantoni, prima di presentare la richiesta è necessario contattare i servizi competenti in tali Cantoni (ad es. servizi d'intervento contro la violenza domestica, dipartimenti dell'istruzione nel caso di progetti scolastici ecc.), per ottenere il loro consenso di fondo e accertare il loro interesse per le misure previste, al fine di evitare che le attività programmate nel quadro del progetto entrino in concorrenza con gli sforzi regionali condotti in tal senso o creino dei doppi.

Ampio impatto sovraindividuale

Le misure devono conseguire l'impatto più ampio possibile. Oltre che con un approccio a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale è possibile incrementare l'impatto anche collaborando con altre organizzazioni e coinvolgendo un numero importante di attrici e attori di rilievo. L'impatto può inoltre essere ulteriormente potenziato e reso sostenibile con misure che si integrano a processi e strutture esistenti (ad es. introduzione di piani di consulenza per forme di violenza o gruppi di vittime specifici, integrazione di moduli di formazione e perfezionamento nelle formazioni specializzate).

3.2 Criteri di qualità a livello formale

Basi giuridiche

Le richieste di aiuti finanziari devono soddisfare le basi legali, costituite dall'articolo 386 del Codice penale svizzero ([Link](#)). La concessione di aiuti finanziari è disciplinata dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Sono inoltre applicabili le disposizioni della legge sui sussidi. Maggiori informazioni sulle basi giuridiche figurano nell'allegato.

Non sussiste alcun diritto all'ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Forma giuridica dei richiedenti

Possono essere concessi aiuti finanziari unicamente a progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera.

I progetti possono essere presentati da una singola organizzazione o da più organizzazioni in qualità di ente promotore. Le richieste di sostegno di attività regolari possono essere presentate unicamente da una singola organizzazione.

Società anonime (SA) e società a garanzia limitata (Sagl) non hanno accesso agli aiuti finanziari, a meno che l'amministrazione fiscale cantonale non le abbia esentate dal pagamento delle imposte poiché perseguono uno scopo di utilità pubblica.

Le persone naturali e le ditte individuali non hanno alcun diritto agli aiuti finanziari.

Ente promotore e collaboratrici / collaboratori del progetto qualificati

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari detengono la responsabilità globale per la realizzazione delle misure. Loro e le loro collaboratrici / i loro collaboratori dispongono delle qualifiche necessarie a garantire l'esecuzione professionale delle rispettive funzioni. Le qualifiche professionali delle collaboratrici / dei collaboratori sono menzionate nella richiesta.

Vigilanza e gestione

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari fungono da organo strategico di conduzione e di vigilanza. Sono in particolare responsabili della gestione complessiva dell'attuazione delle misure, della gestione finanziaria e della conduzione del personale, della gestione dei rischi nonché del controllo e della valutazione. Per le associazioni, questi compiti competono al comitato direttivo.

L'organo direttivo dell'ente promotore o dell'organizzazione è formato da almeno cinque membri indipendenti tra loro. L'organo direttivo superiore e la direzione operativa sono indipendenti per quanto riguarda il personale (nessuna doppia funzione strategico-operativa).

Le linee guida in materia di Good Governance della fondazione Zewo costituiscono lo standard per un'accurata vigilanza e gestione di organizzazioni non governative.¹⁵ Una certificazione Zewo o l'avvio di una procedura di certificazione Zewo equivale formalmente a un marchio di qualità.

Una certificazione Zewo o l'avvio di una procedura di certificazione Zewo costituisce una condizione per gli enti promotori non governativi che richiedono aiuti finanziari per attività regolari e per

¹⁵ www.zewo.ch

enti promotori che prevedono di richiedere ripetutamente aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Efficacia ed efficienza nell'attuazione

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari è responsabile di un'attuazione della misura il più possibile efficace ed efficiente. Lo sforzo profuso per conseguire gli obiettivi e i risultati ottenuti devono essere proporzionati. In tal senso è importante che le misure siano concepite in base alle conoscenze preesistenti tenendo conto delle esperienze maturate nell'ambito di misure già attuate o in corso di attuazione, anche da parte di altre organizzazioni. A tale scopo ci si può riferire anche al repertorio online dell'UFU, nel quale sono registrati i progetti che hanno beneficiato di aiuti finanziari.

Comunicazione professionale e protezione dei dati

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari garantisce una comunicazione professionale tra tutte le parti coinvolte. Tale comunicazione deve essere caratterizzata da obiettività, cordialità, rispetto e da un atteggiamento distensivo in situazioni conflittuali. Le sue basi vanno ancorate preferibilmente in una strategia di comunicazione nonché in un codice di condotta per tutti i dipendenti.

L'ente promotore garantisce inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati nel proprio ambito di attività. Nella richiesta occorre precisare se sono trattati dati personali degni di particolare protezione.

Informazione e accesso a servizi e prodotti

L'ente promotore o l'organizzazione devono contribuire proattivamente alla promozione e alla diffusione delle misure, prendendo in particolare contatto con organizzazioni mantello e associazioni professionali interessate.

I servizi e i prodotti sviluppati con il sostegno di aiuti finanziari devono essere messi a disposizione senza limitazioni a titolo gratuito oppure a prezzi di costo.

Continuità

Tutte le misure dovrebbero essere concepite in modo da garantire il proseguimento delle attività oppure un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di erogazione degli aiuti finanziari, ad esempio inglobando le misure in compiti ordinari dell'ente promotore e autofinanziati dallo stesso oppure intavolando già durante lo svolgimento del progetto trattative con finanziatori pubblici e privati in vista di un sostegno futuro.

3.3 Misure che non possono essere sostenute

Conformemente alle basi giuridiche non possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti misure:

- In virtù del principio di sussidiarietà o della vigente ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni, i compiti *permanenti* legati alla prevenzione alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che rientrano nella competenza dei Cantoni o dei Comuni, non possono essere sostenuti con aiuti finanziari. È il caso ad esempio della consulenza e del sostegno alle vittime secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)¹⁶ o dell'apertura e gestione di case rifugio cantonali e comunali per le vittime di violenza. Con gli aiuti finanziari non è possibile nemmeno garantire il sostegno di compiti *permanenti* cantonali e comunali nell'ambito della gestione delle minacce, del perseguimento penale o dell'istituzione e della gestione di offerte per il sostegno e la consulenza di autori di violenza.¹⁷
- Progetti cantonali e comunali che non hanno carattere di modello di interesse nazionale, a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Misure finalizzate alla prevenzione della criminalità, che si rivolgono a una forma di violenza e/o a un target non coperti dall'ordinanza (ad es. violenza contro gli uomini nello spazio pubblico, teppismo negli stadi ecc.).
- Misure per cui la prevenzione della violenza non rappresenta un obiettivo esplicito o rappresenta unicamente un obiettivo secondario.
- Misure che contribuiscono solo indirettamente alla prevenzione di reati o per le quali la prevenzione rappresenta unicamente un possibile effetto secondario.
- Misure la cui utilità si limita ad attrici e attori locali e/o a pochi singoli e che non hanno carattere di modello.
- Misure il cui contenuto riguarda la prevenzione della violenza nei confronti delle donne o della violenza domestica all'estero.
- Misure il cui scopo principale è costituito da attività politiche in senso stretto (influenzare i processi politici o i responsabili delle decisioni a livello politico),
- Tesi o lavori di diploma di singole persone.
- Singole manifestazioni – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Singole pubblicazioni o prodotti mediatici - a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.

¹⁶ RS 312.5

¹⁷ Si veda anche il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza, pagg. 5 e 7 (cfr. allegato)

- I progetti finalizzati allo sviluppo o alla diffusione di materiali (video, film, libri, podcast ecc.) o produzioni culturali (opere teatrali, esposizioni, spettacoli ecc.) presentati direttamente da produttrice o produttori.
Se la responsabilità di tali progetti spetta a un'organizzazione specializzata, indipendente dall'azienda produttrice, la quale si impegna per garantire il controllo della qualità, la promozione e la distribuzione dei materiali e delle produzioni e ha accesso al pubblico target, tale organizzazione può presentare una domanda di aiuti finanziari in qualità di ente promotore.
- Sostegno di organi di coordinamento cantonali o comunali – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Misure di organizzazioni che dispongono di un importante patrimonio.
- Progetti che al momento della decisione si trovano in una fase molto avanzata, sono già conclusi o possono essere realizzati anche senza aiuti finanziari.

4. Presentazione di una richiesta e attuazione

4.1 Presentazione di una richiesta

La presentazione di una richiesta avviene attraverso i rispettivi formulari:

- **Formulario per richieste relative a progetti**
www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentare
- **Formulario per richieste relative ad attività regolari di organizzazioni**
www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentarehttp://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html

I formulari per le richieste devono essere compilati in ogni loro parte e contenere tutte le informazioni necessarie a comprendere e valutare la richiesta. Essi riportano l'elenco degli allegati da fornire.

Le richieste per gli aiuti finanziari possono essere presentate due volte all'anno, rispettivamente:

- **il 31 gennaio**
- **il 31 agosto.**

4.2 Decisione in merito alla richiesta

Responsabilità per la valutazione e la decisione

L'UFU è responsabile della valutazione delle richieste e della decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari. Per la valutazione l'UFU può avvalersi di ulteriori pareri della Confederazione e dei Cantoni, di servizi specializzati e di specialisti e può inoltre richiedere perizie esterne. L'UFU può anche rinviare le richieste al mittente affinché le completi.

Durata della procedura decisionale

La decisione dell'UFU viene notificata di regola entro quattro mesi dallo scadere del termine per presentare le richieste, al più tardi rispettivamente entro il 31 maggio e il 31 dicembre.

Decisioni sui progetti

Gli aiuti finanziari ai progetti vengono concessi mediante decisione formale. Una decisione formale positiva menziona l'ammontare degli aiuti finanziari concessi e altre informazioni (modalità di pagamento delle rate, scadenze per la presentazione dei rapporti ecc.). Una decisione formale negativa comprende la motivazione del rifiuto della richiesta e indica inoltre i rimedi giuridici per la procedura di ricorso.

Decisioni sulle attività regolari di organizzazioni

Il sostegno di organizzazioni per l'attuazione di attività regolari viene concesso mediante un contratto di prestazioni. Un rifiuto della richiesta avviene con una decisione formale che comprende una motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici per la procedura di ricorso.

Oneri e condizioni

L'UFU può subordinare la decisione formale o il contratto di prestazioni a oneri o condizioni. Può ad esempio vincolare il versamento degli aiuti finanziari al coordinamento con altre misure, alla collaborazione con altri attrici / attori, al ricorso a specialisti oppure allo svolgimento di una valutazione.

5. Attuazione

Versamento degli aiuti finanziari concessi

Un importo pari ad almeno il 20 per cento del sussidio accordato viene corrisposto solo dopo la presentazione e l'approvazione del rapporto e del conteggio finali. Gli aiuti finanziari sono erogati solo nella misura necessaria a pareggiare il conteggio finale.

Il versamento dell'importo concesso è vincolato all'approvazione da parte del Parlamento del credito annuale per gli aiuti finanziari nel quadro previsto. Se i fondi messi a disposizione sono inferiori, gli aiuti finanziari concessi possono essere ridotti con effetto retroattivo.

Realizzazione della misura conformemente alla richiesta

La misura deve essere realizzata come presentata nella richiesta. Nel caso di modifiche è necessario ottenere il previo consenso dell'UFU. Anche difficoltà o problemi inattesi devono essere segnalati immediatamente all'UFU.

Rispetto degli oneri

Gli oneri, vale a dire le condizioni, stabiliti nella decisione formale o nel contratto di prestazioni devono essere imperativamente rispettati.

Informazione regolare dell'UFU

L'UFU esige di essere informato periodicamente mediante rapporti intermedi sulle principali attività, sugli sviluppi e sui risultati. All'UFU devono essere inoltre trasmessi tutti i materiali prodotti nell'ambito delle misure nonché i rapporti annuali dell'ente promotore o dell'organizzazione.

Menzione del sostegno tramite aiuti finanziari (logo)

Il sostegno accordato a un progetto per mezzo degli aiuti finanziari deve essere obbligatoriamente menzionato in tutte le sue pubblicazioni e in tutti i suoi prodotti. Per maggiori informazioni al riguardo e per una panoramica dei loghi dell'UFU si rimanda all'indirizzo www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentare.

Rapporto e conteggio finali

Al più tardi dopo tre mesi dalla fine del progetto oppure dalla fine del periodo per cui è stato concesso il sostegno devono essere inviati all'UFU il rapporto finale e il conteggio finale per verifica e approvazione. I relativi formulari sono disponibili online all'indirizzo www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentare.

Nell'ambito del rapporto conclusivo, dev'essere inviato all'UFU anche un breve rapporto finale che sarà pubblicato nel repertorio dei progetti online. Le istruzioni relative alla redazione di tale rapporto sono disponibili online.

Mancato rispetto delle condizioni

Se durante la realizzazione determinate condizioni non sono rispettate, ad esempio non è chiesta l'autorizzazione dell'UFU per apportare delle modifiche al progetto, è disatteso l'obbligo d'informazione o non sono rispettate determinate condizioni, l'aiuto finanziario previsto può essere ridotto o sospeso.

6. Richieste di informazioni

Le domande sugli aiuti finanziari e sulla presentazione delle richieste possono essere poste telefonicamente, per e-mail oppure nell'ambito di un colloquio con l'UFU.

Questi chiarimenti preliminari, anche se giuridicamente non vincolanti, consentono di ottenere importanti informazioni sulla presentazione di una richiesta.

Persone di contatto: Gilles Meylan
gilles.meylan@ebg.admin.ch, tel. 058 464 05 16

Marianne Ochsenbein
marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, tel. 058 464 05 15

Markus Studer
markus.studer@ebg.admin.ch, tel. Tel. 058 462 35 19

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna

www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza

Tel. 058 481 88 18

aiutifinanziari@ebg.admin.ch

Allegato: Basi giuridiche degli aiuti finanziari

Codice penale svizzero (CP)

(RS 311.0, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it)

L'articolo 386 del Codice penale svizzero costituisce la base per gli aiuti finanziari.

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html> - fn-#a386-1 **Misure preventive**

Art. 386

- 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
- 2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
- 3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
- 4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

(Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

(RS 311.039.7, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/672/it)

L'ordinanza è stata emanata dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale e in conformità con la Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'ordinanza disciplina l'attuazione di misure della Confederazione per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica nonché per la promozione della collaborazione e del coordinamento in quest'ambito tra attrici e attori pubblici e privati. Regola inoltre la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure di terzi in questo ambito.

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

(www.ebg.admin.ch/it/pubblicazioni-aiuti-finanziari)

Il rapporto esplicativo illustra e spiega nel dettaglio i contenuti dell'ordinanza.

Direttive concernenti gli aiuti finanziari per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

(www.ebg.admin.ch/it/aiuti-finanziari-prevenzione-violenza-come-presentare)

Le direttive stabiliscono i presupposti e i criteri decisionali per la concessione di aiuti finanziari nonché le informazioni e le condizioni per la presentazione delle richieste e la realizzazione delle misure.

La versione sempre aggiornata delle direttive figura sul sito Internet dell'UFU.

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)

(RS 616.1, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/857_857_857/it)

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità disciplina le condizioni generali per la concessione di sussidi federali.

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

(RS 172.021, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969/737_757_755/it nonché RS 173.32, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/352/it)

La legge federale sulla procedura amministrativa e la legge sul tribunale amministrativo federale disciplinano la procedura di ricorso.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

(RS 0.311.35, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/168/it)

Il 1° aprile 2018 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione di Istanbul costituisce il più completo accordo internazionale dedicato alla lotta contro questa forma di violazioni dei diritti umani. Le pietre miliari della Convenzione sono gli ambiti prevenzione della violenza, protezione delle vittime, perseguimento penale nonché il suo approccio globale e coordinato (politiche integrate).